



# COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA

## PROVINCIA DI TREVISO

---

UFFICIO AREA AMMINISTRATIVA - SEGRETERIA

---

li, 09-12-2021

**C O P I A ORDINANZA SINDACALE n. 13 del 09-12-2021**  
**Registro Generale n. 66**

**OGGETTO: ORDINANZA, EX ART. 50 TUEL, PER L'IMPOSIZIONE DELLOBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DELLE VIE AEREE (CD. "MASCHERINE") NEL TERRITORIO COMUNALE ALL'APERTO.**

### IL SINDACO

PREMESSO che in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale e con successiva dichiarazione del 11 marzo 2020 è stata valutata "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

RILEVATO che il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, unitamente all'uso dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. "mascherine") sono misure indicate tra le idonee ad impedire la diffusione del contagio;

ATTESO che il Ministero della Salute, il 22 giugno 2021, ha emanato l'ordinanza "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in "zona bianca" con cui, dal 28 giugno 2021, nelle "zone bianche" "cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti";

CONSIDERATO che il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 e la relativa Legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126 ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 28 ottobre 2021 che reitera, fino al 31 dicembre, le misure di cui all'ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021 concernente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella "zona bianca" ovvero l'utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale laddove non sia possibile rispettare il distanziamento;

RICHIAMATA la nota a firma del Direttore Generale ULSS 2 – Marca Trevigiana, dr. Francesco Benazzi, ns. prot. n. 17278 del 09.12.2021, con cui si rende noto il continuo incremento della trasmissione del virus Sars Cov-2 con picchi importanti nel territorio del Distretto di Asolo;

APPURATO che nella medesima nota succitata si dà indicazione ai Sindaci del Distretto di Asolo di procedere all'emissione di un'ordinanza nella quale si prescrive l'obbligo di indossare la mascherina chirurgica anche negli spazi all'aperto;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, per l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

VISTO l'art. 3 del decreto legge n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 7 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 in merito alle misure di contenimento del contagio che si applicano nei territori classificati in "zona bianca";

RITENUTO che, per quanto fin qui esposto, allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico del Comune di Pieve del Grappa, occorra adottare ulteriori misure di

prevenzione come l'obbligo di indossare in luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

CONSIDERATO, pertanto, che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;

RITENUTO, nel rispetto del principio della contingibilità, di adottare la presente ordinanza per un periodo limitato nel tempo, e cioè dalla data di adozione della presente ordinanza e fino alla cessazione dello stato emergenziale;

### **ORDINA**

dalla data di adozione della presente ordinanza e fino a nuove disposizioni, fatta salva diversa prescrizione normativa che dovesse nel frattempo intervenire, per l'intero arco delle 24 ore giornaliere in tutto il territorio comunale:

1. È FATTO SEMPRE OBBLIGO di indossare i dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie (MASCHERINA) anche all'aperto a completa copertura di naso e bocca. Non hanno l'obbligo di indossare i dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie (mascherina) a completa copertura di naso e bocca: - i bambini di età inferiore a sei anni; - le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; Restano salvi eventuali altri casi di esenzione dal suddetto obbligo previsti da normativa statale.

2. È FATTO SEMPRE OBBLIGO di osservare un DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE DI UN ALMENO UN METRO dagli altri utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette a tale distanziamento;

### **DISPONE**

che la presente ordinanza sia divulgata tramite pubblicazione sul sito internet comunale e altre forme di pubblicità ritenute idonee, nonché tramite pubblicazione nell'albo pretorio online;

### **AVVERTE**

alla vigilanza ed al controllo delle presenti disposizioni sono tenuti il Corpi di Polizia territorialmente competenti. In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza sindacale seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art. 4 del Decreto legge 25.03.2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 22.05.2020 n. 35, anche in combinato disposto con l'art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n. 74. Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ed entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa per conoscenza e eventuali adempimenti di competenza: – al Sig. Prefetto di Treviso; – alla Questura di Treviso; – al Comando Compagnia Carabinieri di Pieve del Grappa; – al Comando di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa

**IL SINDACO**  
(*RAMPIN ANNALISA*)  
**F.TO RAMPIN ANNALISA**